



Originale

Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

**NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO DAL
10.12.2024 AL 09.12.2027**

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PESCARA VILMO - Sindaco	Sì
2. AIROLDI ANTONIO - Vice Sindaco	Sì
3. ROSSI FRANCESCO - Consigliere	Sì
4. MANNI ZAVERIO - Consigliere	Sì
5. RAGAZZONI GABRIELE - Consigliere	Sì
6. RAGAZZONI ELISA - Consigliere	Sì
7. BERTOLETTI ROBERTO - Consigliere	Sì
8. CASATI ELENA MARIA - Consigliere	Sì
9. RICCARDI ENRICO - Consigliere	Giust.
10. FOLZI FABIO - Consigliere	Sì
11. MIRANI MONICA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PESCARA VILMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.43 DEL 04/12/2024

OGGETTO:

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 10.12.2024 AL 09.12.2027

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 235 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che *“l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità dell'ipotesi di cui all'art. 134 comma 3 ed è rieleggibile per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444”*;
- l'art. 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 che ha introdotto un nuovo criterio di nomina degli organi di revisione degli enti locali per i revisori che non svolgono le funzioni di presidente del collegio. Tale nomina non viene più effettuata dal Consiglio Comunale ma, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge n. 138/2011, i revisori dei conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco, tenuto dal Ministero dell'Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nei registri dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Preso atto che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 26.11.2021, esecutiva ai sensi di Legge, veniva nominato, per il triennio 26.11.2021 – 25.11.2024 il Revisore Unico dei Conti del Comune di Massino Visconti, nella persona della Dott.ssa Carla Rondano;

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, come di seguito richiamati:

Art. 234 “Organo di revisione economico finanziaria”:

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.;

Visto il comma 25, art. 16, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" pubblicata sulla G.U. 16/09/2011, n. 216 in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente recita *"a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"*

Richiamato il D.M. 15/02/2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale venivano esplicate, e affidate alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, le nuove modalità operative di nomina dei revisori dei conti;

Ricordato altresì che il nuovo sistema prevede che l'Ente Locale la cui nomina del revisore dei conti è in scadenza deve informare la Prefettura affinché attivi la relativa procedura;

Vista la nota prot. 72814 del 11.11.2024 della Prefettura di Novara, acquisita al ns. prot. 5700 del 12.11.2024, con cui veniva comunicato che presso gli Uffici della stessa Prefettura il giorno 11 novembre 2024 alle ore 12.00 era stata eseguita la procedura di estrazione dei revisori dei conti, come da Verbale allegato recante l'esito del procedimento di estrazione a sorte del nominativo dell'Organo di Revisione economico-finanziario per il Comune di Massino Visconti, dal quale sono risultati estratti nell'ordine i seguenti nominativi:

1° estratto SANTANGELETTA SERGIO

2° estratto ROBALDO GERALDO

3° estratto LOMBARDI MARINELLA

Atteso che l'art. 5 comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 attribuisce al Consiglio Comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso Decreto Legislativo;

Richiamato l'art. 236 "Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori" del Testo unico degli enti locali, D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

"1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comuni-tà montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.(1)

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”;

Visto altresì l'art. 235 “Durata dell'incarico e cause di cessazione” del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;

Preso atto che il primo estratto risulta essere Dott.ssa Carla Rondano;

Preso atto che, a seguito di comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione, il Comune di MASSINO VISCONTI ha contattato il Dott. Santangeletta Sergio chiedendo formale accettazione dell'incarico di revisore dei conti e dichiarazione del rispetto delle norme sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge, in modo tale da consentire al Consiglio Comunale di procedere alla nomina;

Preso atto che il Dott. Santangeletta Sergio ha comunicato di accettare la carica di revisore dei conti del Comune di Massino Visconti , allegando “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 28/12/2000 n. 445” in ordine alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Considerato che questo Comune ha popolazione inferiore a 15.000 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di un revisore unico;

Visto l'art. 241 del D.lgs 267/2000 che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede che con decreto del Ministro dell'interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennialmente;

Visto il D.M. 21/01/2018 (G.U. 04/01/2019) con il quale è stato aggiornato il limite massimo del compenso del Revisore degli Enti Locali con decorrenza 01 gennaio 2019;

Richiamato inoltre l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005) che testualmente recita:

“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e di “correttezza dell'azione amministrativa” e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

- 1) di rendere la narrativa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di nominare ai sensi dell'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Min. Int. 15 febbraio 2012, n. 23, ed in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei conti del Comune di MASSINO VISCONTI , con decorrenza dal 10.12.2024, il candidato designato dalla Prefettura Di Novara mediante estrazione a sorte, Dott. Santangeletta Sergio;
- 3) di dare atto che al Revisore dei conti ai sensi dell'art. 241 T.U.E.L. può essere riconosciuto un compenso annuo lordo massimo di euro 4.150,00 per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 1.999 abitanti;

4) di corrispondere al Revisore dei conti un compenso annuo lordo di 3.500,00 oltre IVA ed Oneri di Legge;

5) di riconoscere altresì al Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministro dell'Interno 21 dicembre 2018, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni;

6) di precisare che verrà acquisita, ai sensi dell'art. 238 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dichiarazione attestante il rispetto dei limiti di cui al primo comma dello stesso articolo e l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 236 del medesimo D.Lgs. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dall'art. 235 dello stesso Decreto Legislativo e/o di situazioni ostative alla nomina a revisore del comune di Massino Visconti;

7) di dare atto la spesa complessiva annua derivante dalla nomina a Revisore dei Conti troverà imputazione alla voce missione 01, programma 1, titolo1, macroaggregato 103 dei rispettivi bilanci;

9) di subordinare la decorrenza dell'incarico quale Revisore dei conti all'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 235 del T.U.E.L. e all'acquisizione delle attestazioni di cui all'articolo 6;

9) di comunicare ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina ai sensi dell'art. 234, comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del nuovo revisore dei conti al Tesoriere Comunale;

10) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Novara – Ufficio Territoriale del Governo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata resa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
rag. Paola Artuso

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Artuso Paola

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
PESCARA VILMO

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/02/2025 al 21/02/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

MASSINO VISCONTI, lì 06/02/2025

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/12/2024

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MASSINO VISCONTI, lì 10/12/2024

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA